



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 102 DEL 21/12/2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

L'anno **2018** addì **21** del mese di **Dicembre**, alle ore **15.00** in Castelfranco Veneto, nel Palazzo Municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, convocato nelle forme di legge dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 17/12/2018 prot. n. 56915, in **Seduta Straordinaria** pubblica di Prima Convocazione.

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As.		Pr./As.	
P	MARCON Stefano- Sindaco		
P	PASQUALOTTO Stefano	AG	GUIDOLIN Stefania
P	DIDONE' Michael	P	BASSO Fiorenzo
P	PAVIN Mary	P	BERGAMIN Claudio
A	AZZOLIN Maria Grazia	P	SARTORETTO Sebastiano
P	ANTONELLO Beppino	P	ZORZI Giovanni
P	BARACIOLLI Fabrizio	P	BELTRAME Andrea
P	PERON Elisabetta	A	FALESCHINI Sandro
P	FRACCARO Chiara	P	BELTRAMELLO Claudio
P	BRUGNERA Giancarlo	P	STRADIOTTO Stefano
P	SOLIGO Moira	P	MILANI Tiziana
P	ZANELLATO Matteo	P	BAMBACE Andrea
P	MARCON Edda	A	FISCON Gianni

Gli Assessori sono:

Pr./As.		Pr./As.	
A	GIOVINE Gianfranco		
AG	FILIPPETTO Roberto	P	GALANTE Marica
P	DIDONE' Gianluca	P	PIVOTTI Franco
P	PIVA Sandra	P	OLIVATO Petronilla

Partecipa il **Segretario Generale** del Comune **MIORI Maria Teresa**.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. **PASQUALOTTO Stefano** il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

PROPOSTA DI DELIBERA

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI dell'art. 4 del predetto T.U.S.P.:

- il comma 1, in base al quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- il comma 2 in base al quale *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo [193](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo [180](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; [\(8\)](#)*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo [3, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);*
- il comma 3 in base al quale *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per*

oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

VISTI i seguenti commi dell'art. 20 del predetto T.U.S.P.:

- 1. *“ Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;*
- 2. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*
- 3. *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;*
- 4. *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.*
- 5. *“I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”;*

VISTO inoltre il comma 12-quinques dell'articolo 26 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che: *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo*

triennio rilevante é il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20";

VISTO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Castelfranco Veneto (art. 1, comma 612. Della legge n. 190/2014) approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18 marzo 2016, n. 37;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico e dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR approvata della Corte dei Conti – Sezione autonomie in data 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti;

DATO ATTO in particolare che con la succitata revisione straordinaria è stato deliberato di mantenere la partecipazione nella società Asco Holding S.p.a. provvedendo a richiedere all'assemblea della stessa la fusione di tale società con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile da attuare entro un anno dalla deliberazione; a tal fine il Comune di Castelfranco Veneto ha altresì deliberato di comunicare al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo allo stesso di:

- a) predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- b) convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;
- c) chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere a) e b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
- d) esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione;

CONSIDERATO che:

- molte delle delibere assunte dai soci pubblici, compresa quella assunta dal Comune di Castelfranco Veneto (D.C.C. n. 80/2017), sono state impugnate dinanzi al TAR del Veneto o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto ritenute illegittime;
- in data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 che, pronunciando sul ricorso promosso di un socio lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, che ha riguardato la partecipata Asco Holding S.p.a., annullando la deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 29/09/2017;
- la decisione del TAR Veneto n. 363/2018 è stata impugnata in quanto ritenuta erronea per motivi di fatto e di diritto, pertanto la sentenza di primo grado non ha maturato definitività;

- in data 23/07/2018 l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario – oggetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 75 in data 19 luglio 2018 - che sono già efficaci, con le quali si è:
 - ridefinito l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
 - rinforzata la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
 - previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute;

DATO ATTO con la novazione dell'articolo 5 (oggetto sociale) dello Statuto di Asco Holding è stato ricompreso nell'oggetto sociale di Asco Holding esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società Holding (ovvero l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni) con riferimento a partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Viene altresì precisato che nell'ambito di tali esclusive attività la società potrà, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 28/09/2018 con la quale è stata riapprovata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 23 settembre 2016;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione:

- si conferma la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa;
- si da atto del rispetto da parte del gruppo Asco Holding S.p.a. dei parametri di cui all'art. 20 D.Lgs. 175/16, considerando che il gruppo ha un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;

DATO ATTO inoltre che l'efficacia della suddetta deliberazione n. 36/2018 è stata sospesa alla conoscenza dell'esito degli appelli proposti contro la sentenza del T.A.R. Veneto, n. 363/2018, considerando che se il contenzioso fosse definito con sentenza di accoglimento dell'appello, vedrebbe le deliberazioni comunali fatte oggetto di impugnazione riacquisire pienamente efficacia in modo retroattivo, con la conseguenza che, in quel momento, sarebbe necessario procedere ad una armonizzazione di regime tra il deliberato attuale e quello precedentemente assunto;

PRESO ATTO che l'udienza al Consiglio di Stato è stata rinviata al 20 dicembre 2018;

PRESO ATTO che a seguito dell'adozione del Piano di razionalizzazione nel 2017 e della revisione straordinaria approvata nel 2017 e della sua riapprovazione con aggiornamento nell'anno 2018:

- in data 29 luglio 2017 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione tra Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati

Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 4 agosto 2017;

- deciso di mantenere le partecipazioni nelle società Asco Holding S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Mobilità di Marca S.p.A. e Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. unipersonale;
- di dare atto che con deliberazione D.C.C. n. 98/23.11.2018 è stato approvato l'avvio all'operazione di fusione per incorporazione della società "Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l." in "Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare S.r.l.";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del T.U.S.P. le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.Lgs n. 267/2000, che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del D.Lgs n. 267/2000, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del D.Lgs n. 267/2000, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

VISTO l'esito della ricognizione ordinaria effettuata contenuta nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come risultante nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, all'interno dei quali sono state riportate scelte motivate dell'Amministrazione in merito al mantenimento e alla azioni di razionalizzazione delle partecipazioni in società nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 che di seguito vengono sinteticamente riportate;

CONSIDERATO che la partecipazione del Comune di Castelfranco Veneto nelle società Mobilità di Marca S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. unipersonale soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo

mantenimento, le società inoltre non ricadono in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto.

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione nelle società Mobilità di Marca S.p.A, Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. unipersonale;

RITENUTO di continuare a detenere, così come espresso con proprio atto deliberativo n. 80 in data 28/09/2018 le quote all'interno della società Asco Holding S.p.A considerando che l'attività di distribuzione del gas - attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;

RITENUTO di approvare l'esito della ricognizione effettuata contenuta nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni del Comune Castelfranco Veneto sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera e);

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21/12/2018 prot.n.58214, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 267/2000, conservato agli atti d'ufficio;

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate,

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2017, così come contenuta nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come risultante nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che non vi sono partecipazioni del Comune Castelfranco Veneto sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
3. di dare atto che con D.C.C. 98/23.11.2018 è stato approvato l'avvio dell'operazione di fusione per incorporazione di "Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. unipersonale" in "Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare s.r.l." dando mandato agli organi amministrativi di predisporre la redazione del progetto di fusione per incorporazione, redatto ai sensi dell'art. 2505 del C.C.;
4. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "*Partecipazioni*" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;
5. di dare atto infine atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. e pubblicato nel sito Internet istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte del Sindaco;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di Commissione consiliare V Bilancio, Patrimonio, Tributi in data 17/12/2018;

Udita la seguente dichiarazione di voto:

Consigliere SARTORETTO

Come ho avuto occasione di dire in altri momenti, questa è una delibera in cui si parla di tutte le partecipazioni del Comune, ma in particolare anche quella di tutta la vicenda relativa ad Asco, siccome noi vi abbiamo chiaramente detto che non eravamo d'accordo sull'impostazione che ha dato il Comune di Castelfranco alla vicenda Asco e vedremo, credo sia oggi che c'è il pronunciamento o ieri c'era il pronunciamento, ma non è stata – domando ancora – depositata la sentenza del Consiglio di Stato, vedremo se avevamo ragione a dirvi che non era quella la strada, per queste ragioni noi su questa delibera ci asteniamo.

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n.	21
Di cui con diritto di voto	n.	21
Votanti	n.	14
Astenuti	n.	7 (S. Sartoretto, G. Zorzi, A. Beltrame, C. Beltramello, S. Stradiotto, T. Milani, A. Bambace)
Maggioranza richiesta	n.	08
Favorevoli	n.	14
Contrari	n.	0

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n.	21
Di cui con diritto di voto	n.	21
Votanti	n.	14
Astenuti	n.	7 (S. Sartoretto, G. Zorzi, A. Beltrame, C. Beltramello, S. Stradiotto, T. Milani, A. Bambace)
Maggioranza richiesta	n.	13
Favorevoli	n.	14
Contrari	n.	0

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / **115**

Ufficio Proponente: **Bilancio e Contabilità**

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN OTTEMPERANZA ALLART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2018

Il Responsabile di Settore
Sartore dott. Carlo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Sartore dott. Carlo

C.C. N. 102
OGGETTO:

del 21/12/2018 Città di Castelfranco Veneto
**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN OTTEMPERANZA
ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
PASQUALOTTO Stefano

SEGRETARIO GENERALE
MIORI Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefano Pasqualotto;1;3006980
Maria Teresa Miori;2;3463979